



COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2015/2017

Approvato con deliberazione di G.M. n. 12 del 16 marzo 2015

ARTICOLO 1

PREMESSA

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Cerda intende dare attuazione al principio della trasparenza, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, riordinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*».

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un D.Lgs per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il D.Lgs. n.33/2013 in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1, c.2, D.Lgs. n.33/2013).

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il D.Lgs. n.33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della *performance*. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV è stata prevista la creazione nella homepage del sito internet istituzionale degli enti della sezione «Amministrazione Trasparente», che sostituisce la precedente sezione «Trasparenza, valutazione e merito» prevista dall'art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione dovrà essere articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato "A" del d.lgs. n. 33/2013. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

L'A.N.AC.. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le «*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*», che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di

prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma.

ARTICOLO 2

INTRODUZIONE

Secondo l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, il Programma per la trasparenza e l'integrità "*costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione*". Pertanto il presente Programma per la Trasparenza deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il corrente Programma è redatto sulla base e tenendo conto delle indicazioni delle "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*", redatte da A.N.AC. (deliberazione 50/2013).

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, anche tenuto conto di segnalazioni e suggerimenti raccolti fra gli utenti, sulla base della normativa vigente.

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità deve, in sintesi, contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- i portatori di interessi interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti. Questo documento, redatto ai sensi dell'art.10, del D.Lgs n. 33/2013 sulla base delle linee guida elaborate dall'A.N.AC., indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Cerda intende seguire nell'arco del triennio 2013-2015 in tema di trasparenza.

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la trasparenza, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'Art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, e che deve essere finalizzata all'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, per favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
2. l'attuazione del principio democratico, dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, di responsabilità e dei concetti di efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
3. la piena attuazione del **diritto alla conoscibilità** consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente; (per riutilizzo si intende l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini

commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti;

4. la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, di integrità e di semplice consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali; qualora per questioni tecniche (estensioni dei file, difficoltà dell'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso con chiarezza il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio Sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile. L'Ente non può richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito istituzionale. Eventuali autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all'utenza specifici servizi, per via informatica.
5. Il libero esercizio dell'**accesso civico** quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati; la richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale). Il regime di accesso civico si applica anche agli altri documenti ed informazioni qualificati come pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24 della L. n. 241/1990. per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m. e i.. l'Amministrazione risponde al Richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'Art. 2, comma 9 bis L. n. 241/1990).
6. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

ARTICOLO 3

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E RESPONSABILI

Il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità dovrà essere proposto, in sede di prima applicazione, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e sarà adottato dalla Giunta Comunale.

Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità dovrà essere aggiornato annualmente, unitamente al Piano per la Prevenzione della Corruzione di cui è parte integrante.

La struttura organizzativa dell'ente è ripartita in Settori. Al vertice di ciascun Settore è posto un Responsabile di Settore, individuato con apposita determinazione dal Sindaco.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione di norma è individuato nel Segretario e svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. A tal fine il responsabile della trasparenza promuove e cura il coinvolgimento delle settori dell'Ente.

I compiti del responsabile della trasparenza, come individuati dall'art.43 del D.Lgs.33/2013, sono quelli di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni pubblicate. In caso di inottemperanza e inadempimento segnala l'inadempimento, come individuato al successivo articolo 10 "Sistema di monitoraggio interno".

Il responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Ai responsabili di Settore compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma per la trasparenza e l'integrità e l'attuazione delle relative previsioni, ed in particolare la responsabilità della pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti, di propria competenza, di cui all'allegato A) del presente Programma e secondo le procedure organizzative di seguito definite.

Nell'allegato A) del presente programma sono individuati:

- a) i dati da pubblicare;
- b) il Settore e/o Servizio di competenza depositario dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare;
- c) i riferimenti normativi;
- d) la denominazione dei singoli obblighi;
- e) i contenuti;
- f) la frequenza degli aggiornamenti.

I predetti responsabili di Settore sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste, e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

L'OIV o il Nucleo di Valutazione esercita un'attività di impulso, nei confronti degli organi politici, del responsabile della trasparenza per la elaborazione del programma.

L'OIV o il Nucleo di Valutazione verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

ARTICOLO 4

LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA

L'Amministrazione è già impegnata sia attraverso l'operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l'attività delle proprie strutture amministrative, in un'azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il

raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa e sviluppo della cultura dell'integrità.

L'Amministrazione Comunale darà divulgazione di questo Programma per la trasparenza e l'integrità e del Piano di prevenzione della corruzione mediante pubblicazione nel proprio sito internet (sezione "Amministrazione Trasparente") ed, eventualmente, attraverso altri strumenti ritenuti idonei.

Inoltre, ai fini della divulgazione del Piano e del Programma per la trasparenza e l'integrità, l'Amministrazione valuterà l'opportunità di:

- fissare appositi incontri con gli organi di informazione e/o con le associazioni locali, associazioni di consumatori e associazione di utenti e organizzazioni sindacali per la presentazione del programma triennale della trasparenza e integrità e, più in generale, il Piano di prevenzione della corruzione;
- organizzare apposite giornate dedicate alla trasparenza, senza oneri.

Ove possibile, compatibilmente con l'adozione degli altri strumenti programmatori dell'Ente, l'Amministrazione presenterà nella stessa giornata la Relazione di Performance (di cui all'Art. 10, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 150/2009); ove non sia possibile, la Relazione di Performance sarà presentata in altra giornata della trasparenza.

Il sito web istituzionale del Comune di Cerda è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A., pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato il sito internet istituzionale www.comune.cerda.pa.it.

Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall'art.9 del D.Lgs. n.33/2013 sul sito web del Comune di Cerda, nella **homepage**, è riportata in massima evidenza una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa.

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella **homepage**, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale (acquisita in conformità a quanto disposto dall'art.34 della legge 69/2009), censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.) che saranno costantemente aggiornati a cura del Responsabile del servizio CED, al quale ciascun responsabile di Settore dell'Ente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai fini dell'aggiornamento dei dati pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.

La legge n.69/2009 - perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica - riconosce l'effetto di **pubblicità legale** soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle P.A..

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che *"a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella **homepage** del sito istituzionale.

Come deliberato da A.N.AC., quale *Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio online, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "**Amministrazione Trasparente**".

ARTICOLO 5

L'ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta e la gestione di tutti i dati da inserire in "**Amministrazione Trasparente**".

Pertanto compete a ciascun responsabile di Settore, rispetto alle materie di propria competenza, di cui all'allegato **A**) del presente Programma per la trasparenza e l'integrità, trasmettere alla struttura incaricata dell'inserimento dei dati e della gestione e redazione del sito istituzionale web (ufficio Ced) tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione "**Amministrazione Trasparente**", secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti.

Spetta ai singoli Responsabili di Settore definire con i propri collaboratori le modalità, la tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da trasmettere, nell'ambito della propria competenza, tenendo presente che la pubblicazione deve comunque avvenire entro i tempi previsti dalla normativa specifica a cui fanno riferimento gli atti da pubblicare, e comunque entro 30 giorni dall'adozione/ ricezione/ degli atti inerenti il proprio settore di competenza.

Il responsabile di Settore trasmette – anche tramite i responsabili di Servizio, i responsabili dei procedimenti e i propri collaboratori, gli atti ed i documenti da pubblicare, concordando con l'ufficio Ced le modalità operative dell'inserimento dei dati sul sito internet istituzionale.

ARTICOLO 6

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" STRUTTURA

La Tabella allegata al D.Lgs n.33/2013 disciplina la **struttura delle informazioni sui siti istituzionali** delle PA. Il legislatore organizza in **sotto-sezioni di primo e di secondo livello** le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella Tabella 1 del decreto legislativo n.33/2013.

Nel sito web istituzionale del Comune di Cerda nella **homepage**, è già stata istituita in massima evidenza una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9 del D.Lgs. n.33/2013).

Tale sezione "**Amministrazione Trasparente**" è stata strutturata sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Tabella del D.Lgs n.33/2013 e delle linee guida di A.N.AC. "**per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016**" (Delibera A.N.AC. n.50/2013).

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del D.Lgs n.33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «**Amministrazione Trasparente**» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è stato inserito, all'interno della sezione «**Amministrazione Trasparente**», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni devono essere mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «**Amministrazione Trasparente**» senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione «**Amministrazione Trasparente**» sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.

ARTICOLO 7

TABELLA “A” ALLEGATA AL PROGRAMMA

Nella Tabella, allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l'integrità oltre alla struttura della sezione “Amministrazione Trasparente” (strutturata sulla base di quanto previsto dalla tabella dell'allegato del D.Lgs.33/2013), sono fra le altre indicate anche:

- Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- Colonna B = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- Colonna C = indicazione dell'Settore e/o Servizio competente (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare);
- Colonna D = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
- Colonna E = denominazioni del singolo obbligo;
- Colonna F = contenuti, documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione e/o riferito a ciascun singolo obbligo (elaborati anche tenendo conto delle linee guida di A.N.AC.);
- Colonna G = frequenza e modalità di aggiornamento. Posto che l'aggiornamento dei dati deve essere sempre “*tempestivo*”, sono previsti intervalli temporali diversi per diverse tipologie di documento:
 - Tempestivo;
 - Mensile;
 - Trimestrale;
 - Semestrale;
 - Annuale.

ARTICOLO 8

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA

Il D.Lgs 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazione e i documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni del decreto 33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa.

Per gli anni 2015-2016 è previsto quanto segue:

Anno 2015

- eventuale aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- eventuale implementazione delle funzionalità del sito internet evidenziando scadenze delle singole schede informative, aggiornamenti effettuati, ecc.

Anno 2016

- eventuale aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- eventuale realizzazione della Giornata della Trasparenza

ARTICOLO 9

TEMPESTIVITA' DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo "**tempestivo**" secondo il D.Lgs n.33/2013. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di "**rendere oggettivo**" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazione di documenti, laddove non meglio specificato la pubblicazione sarà effettuata entro i termini fissati dalla normativa specifica a cui si riferiscono gli atti da pubblicare.

ARTICOLO 10

SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO

Il Responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando all'Amministrazione comunale, e all'OIV o Nucleo di Valutazione eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

In particolare il Responsabile per la trasparenza verifica l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

Rimangono ferme le responsabilità e le competenze, dei singoli Responsabili di Settore, relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti e dal presente Regolamento di Programma della trasparenza e dell'integrità.

L'OIV o il Nucleo di Valutazione, vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera A.N.AC. n. 2/2012), tenendone conto nella scheda di valutazione dei risultati derivanti dal presente Programma.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio on-line,

sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).

In particolare si richiama quanto disposto dall’art.4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo il quale *«nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*, nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *«diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»*.

Si richiama quindi i responsabili di Settore a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.

ARTICOLO 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Programma entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale.